

Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

CAPO IV

AZIONI DI POLITICA ATTIVA

Art. 14

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

1 Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.

2 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

3 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 18

(ABROGATO)

(16)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 23/2013

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 60, lettera a), L. R. 15/2014

3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 bis da art. 6, comma 60, lettera b), L. R. 15/2014

4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L. R. 27/2014

5 Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L. R. 27/2014

6 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L. R. 27/2014

7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 26, lettera e), L. R. 34/2015

8 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

- 10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
- 11 Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
- 12 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
- 13 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
- 14 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
- 15 Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 92, L. R. 45/2017
- 16 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 19

(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)(1)(5)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

(2)(3)(4)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero

all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016

2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019

5 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.

Art. 20

(ABROGATO)

(14)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012

3 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012

4 Sostituita parola con segno di interpunzione al comma 3, da art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 4/2014

5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014

6 Comma 4 ter abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2014

7 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 27/2014

8 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 6/2017

9 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

10 Comma 3 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

11 Comma 3 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

12 Comma 4 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

13 Comma 4 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

14 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 21

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 26, lettera f), L. R. 34/2015

2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 21 bis

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 38, L. R. 31/2017

3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 22

(ABROGATO)

(4)(7)(8)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014

3 Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014

4 Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015

6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016

7 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.

8 Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, è stato emanato con DPREg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 24

(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

(1)

1 bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.

(3)

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

- a)** interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
- b)** interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
- c)** costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
- d)** acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

(2)

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di

cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

2 Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018

Art. 24 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018

2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021